

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 3 dicembre 2024, n. 258
Legge regionale 11.06.2018, n. 25 e ss. mm. e ii.. Revisione dell'Albo Regionale delle pro loco di Puglia. Cancellazione di n. 2 associazioni. (OBO 2.3.2.)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Visti

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP riceve la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la **L.R. 25/2018** "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'**art. 7** che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di

iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.”

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'**art. 4**, che la pro loco:

“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico - ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”

e, all'**art. 5**, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.”

L'**articolo 10** della legge regionale prevede che, con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

“a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b. manifesta impossibilità di funzionare;

c. manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata”.

L'**articolo 3, comma 7**, della citata legge regionale prevede che l'albo regionale è soggetto a revisione triennale. Il successivo **articolo 9** sancisce che la competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, verifica, con cadenza triennale, l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle predette disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione. All'esito delle predette attività, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'albo oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

Considerato che

con nota **prot. n. AOO_056-0043092 del 25.01.2024**, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, è stata avviato il procedimento di revisione triennale dell'Albo regionale. Tale nota fissava il termine del 31 maggio 2024 entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo, utilizzando il format predisposto, unitamente alla relativa documentazione prevista. Con successiva nota **prot. n. AOO_056- 0284796 del 11.06.2024**, anch'essa pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, il termine entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo con la relativa documentazione è stato posticipato alla data del **31 luglio 2024**.

Il procedimento di revisione dell'albo regionale prescrive che le associazioni pro loco iscritte producano istanza debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alle predette note, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia conforme all'originale dello statuto;
- b. elenco soci aggiornato;
- c. vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- d. documenti che attestano l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2023 da parte dell'assemblea dei soci;
- e. sintesi delle attività dei progetti svolti nel triennio 2021 – 2023;
- f. dichiarazione sull'idoneità dei locali utilizzati dall'associazione (contenuta in seno al modello di domanda);
- g. indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni istituzionali (da indicare nella domanda).

Dal procedimento di revisione sono state escluse le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale con determinazioni dirigenziali adottate a far data dal 01.01.2024 la cui iscrizione è, pertanto, da intendersi confermata.

Ritenuto che

il procedimento di revisione dell'albo regionale delle pro loco riguarda, in totale, n. 253 associazioni iscritte alla data del 31.12.2023;

con **determinazione dirigenziale n. 229 del 05.11.2024** è stata confermata l'iscrizione all'albo di n. 215 associazioni che hanno presentato correttamente la documentazione prevista dal procedimento di revisione e che sono risultate in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia mentre **per le restanti associazioni, per le quali si è reso necessario procedere con attività istruttorie suppletive, si è stabilito di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali l'adozione delle opportune determinazioni;**

nell'ambito dell'attività istruttoria espletata, si è rilevato quanto segue:

Pro Loco Capurso: l'associazione ha presentato in data 07.03.2024 istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale, acquisita al prot. n. 0120185/2024, producendo la relativa documentazione. All'esito dell'attività istruttoria svolta sulla predetta documentazione, si è evidenziato quanto segue: 1) l'indirizzo della sede sociale dell'associazione coincide con l'indirizzo di residenza del legale rappresentante; 2) nella nota di accompagnamento all'invio della documentazione il legale rappresentante segnala che "La relazione sulle attività svolte nel periodo 2021- 2023 non è presente in quanto l'associazione non ha svolto attività"; 3) dall'esame della documentazione contabile riguardante l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2023 si rileva che tutte le voci di entrata e di spesa riportano un importo pari a zero. Sulla scorta di quanto emerge, si evince, pertanto, che l'associazione è "inattiva", ricadendo quindi in una delle ipotesi previste dalla normativa regionale per procedere alla cancellazione dall'albo regionale. Tali evidenze sono state rilevate in seno alla nota prot. n. 0489545 del 08.10.2024 con cui la Sezione ha notificato all'associazione preavviso di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo, con conseguente cancellazione e revoca del riconoscimento, invitandola a fornire eventuali chiarimenti e/o osservazioni entro il termine di giorni dieci e preannunciando che in mancanza si sarebbe proceduto ad adottare il citato provvedimento di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale. Entro il termine fissato, e comunque sino alla data odierna, l'associazione non ha fornito alcun riscontro e pertanto si ritiene di procedere con il preannunciato provvedimento di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo, con conseguente cancellazione e revoca del riconoscimento.

Pro Loco Cavallino Castromediano: l'associazione ha presentato, in data 30.07.2024, istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale, acquisita al prot. n. 0386369/2024, producendo la relativa documentazione. All'esito dell'attività istruttoria svolta sulla predetta documentazione, si è evidenziato quanto segue:

1) nell'ambito dell'istanza di conferma di iscrizione, il legale rappresentante dichiara che i soci iscritti all'associazione con diritto di voto sono n. 9, come risulta da elenco allegato che ne riporta i nominativi; 2) il predetto elenco allegato riporta, effettivamente, i riferimenti di n. 9 soci; 3) peraltro, anche dalla lettura del verbale del 14.10.2022 si evince la partecipazione di soltanto n. 9 soci all'assemblea con cui è stato modificato lo statuto;

4) la relazione sull'attività svolta nel triennio 2021/2023 risulta alquanto generica, non riportando il dettaglio delle attività concretamente svolte nell'arco temporale considerato. Sulla scorta di quanto emerge, si evince, pertanto, che l'associazione non è in possesso di uno dei requisiti essenziali (ossia almeno n. 20 soci con diritto di voto) previsti dalla normativa regionale per mantenere l'iscrizione all'albo regionale. Inoltre, dalla lettura della relazione sulle attività svolte nel triennio, non è possibile individuare, in concreto, quali siano i progetti messi in atto nel territorio di competenza. Tali evidenze sono state rilevate in seno alla nota prot. n. 0943918 del 10.10.2024 con cui la Sezione ha notificato all'associazione preavviso di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo, con conseguente cancellazione e revoca del riconoscimento, invitandola a fornire eventuali chiarimenti e/o osservazioni entro il termine di giorni dieci e preannunciando che in mancanza si sarebbe proceduto ad adottare il citato provvedimento di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale. Entro il termine fissato, e comunque sino alla data odierna, l'associazione non ha fornito alcun riscontro e pertanto si ritiene di procedere con il preannunciato provvedimento di rigetto dell'istanza di conferma di iscrizione all'albo, con conseguente cancellazione e revoca del riconoscimento.

Ciò premesso,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento di cancellazione dall'albo regionale delle suddette due associazioni pro loco e conseguente revoca del riconoscimento;

di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali l'adozione delle opportune determinazioni relative alle associazioni pro loco per cui è in corso un supplemento di istruttoria.

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e
ss.mm. e ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio

interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

- **di cancellare dall'albo regionale le associazioni pro loco Capurso e Cavallino Castromediano e conseguentemente di revocare il riconoscimento della denominazione "pro loco";**
- **di aggiornare opportunamente i dati contenuti nell'albo regionale delle pro loco di Puglia**, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
- **di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali, l'adozione delle opportune determinazioni relative alle associazioni pro loco per cui è in corso un supplemento di istruttoria;**
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà notificato alle pro loco interessate ed ai relativi Comuni;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni.
- si compone di n. 7 pagine.

Il presente atto concorre all'obiettivo operativo 2.3.2 "Revisione Albo regionale delle Associazioni pro loco di cui alla L.R. 25/2018".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2024/00262 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Progetti di sviluppo interregionali / Reti tecnologiche / Comunicazione
istituzionale online
Antonio Fabrizio Longo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone